Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0204

Ruolo del commercio nel rafforzamento della sicurezza economica dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 sul ruolo del commercio nel rafforzamento della sicurezza economica dell'UE (2025/2113(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione[1] (regolamento sul controllo degli IED),

– visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso[2],

– visto il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip)[3],

– visto il regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi

1 GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj.
2 GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj.
3 GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

terzi[4],

– visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020[5] (regolamento sulle materie prime critiche),

– visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724[6],

– visto il regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno)[7],

– vista la raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2023, relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'UE ai fini di un'ulteriore valutazione dei rischi con gli Stati membri (C(2023)6689),

– vista la raccomandazione (UE) 2025/63 della Commissione, del 15 gennaio 2025, sul riesame degli investimenti in uscita in settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'Unione[8],

– vista la raccomandazione (UE) 2025/683 della Commissione, dell'8 aprile 2025, sul coordinamento degli elenchi nazionali di controllo[9],

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca[10],

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

4 GU L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj.
5 GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj.
6 GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.
7 GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj.
8 GU L, 2025/63, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/63/oj.
9 GU L, 2025/683, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/683/oj.
10 GU C, C/2024/3510, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3510/oj.

Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024)0023), presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2024,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025)0102), presentata dalla Commissione l'11 marzo 2025,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 (regolamento sulla cibersicurezza 2) (COM(2026)0011), presentata dalla Commissione il 20 gennaio 2026,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026)0016), presentata dalla Commissione il 21 gennaio 2026,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 giugno 2023, sulla "Strategia europea per la sicurezza economica" (JOIN(2023)0020),

– vista la comunicazione della Commissione, del 29 gennaio 2025, dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 dicembre 2025, dal titolo "Rafforzare la sicurezza economica dell'UE" (JOIN(2025)0977),

– vista la relazione di Enrico Letta, dell'aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),

– visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029 del 18 luglio 2024,

– vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea),

– vista la lettera d'incarico della Presidente della Commissione, in data 17 settembre 2024, al commissario designato per il Commercio e la sicurezza economica e per le Relazioni interistituzionali e la trasparenza,

– visto l'elenco dell'Unione dei medicinali critici, istituito e gestito dall'Agenzia europea per i medicinali al fine di affrontare le vulnerabilità e le carenze nell'approvvigionamento di medicinali essenziali,

– visto il libro bianco della Commissione, del 24 gennaio 2024, sul controllo delle esportazioni (COM(2024)0025),

– visto il libro bianco della Commissione, del 24 gennaio 2024, sugli investimenti in uscita (COM(2024)0024),

– visto il libro bianco della Commissione, del 24 gennaio 2024, sulle opzioni per rafforzare il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo che riguardano tecnologie potenzialmente a duplice uso (COM(2024)0027),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A10-0148/2026),

A. considerando che l'apertura dell'UE al commercio e agli investimenti rimane una pietra angolare della sua prosperità, competitività e influenza globale;

B. considerando che il contesto economico internazionale ha subito un cambiamento strutturale caratterizzato da crescente rivalità geopolitica, concorrenza sistemica, sovracapacità strutturale e un utilizzo sempre maggiore di strumenti economici a fini strategici, come la strumentalizzazione del commercio e delle dipendenze economiche nonché la coercizione economica;

C. considerando che il crescente ricorso ai controlli sulle esportazioni o alle restrizioni alle esportazioni, le politiche in materia di aiuti di Stato che distorcono la concorrenza leale, la strumentalizzazione del commercio e la coercizione economica impongono all'UE di sviluppare con urgenza un'efficace strategia di sicurezza economica che affronti in modo globale le sue vulnerabilità economiche;

D. considerando che una strategia di sicurezza economica credibile deve essere guidata dall'obiettivo di rafforzare l'autonomia economica, digitale e finanziaria dell'UE, preservando nel contempo l'integrità del mercato interno, quantificando le dipendenze eccessive nei settori pertinenti, garantendo la certezza del diritto per gli operatori economici e sostenendo l'impegno dell'UE a favore di un commercio equo e sostenibile e di un ordine internazionale basato su

regole; che ciò richiede altresì la riduzione delle dipendenze tecnologiche strategiche, anche nei settori delle infrastrutture digitali, dei semiconduttori, dei servizi cloud e dei sistemi di cibersicurezza, essendo questi componenti integranti della sicurezza economica;

E. considerando che la comunicazione congiunta del 3 dicembre 2025 segna un cambiamento concettuale nell'approccio dell'UE alla sicurezza economica, rispecchiando la consapevolezza che l'apertura commerciale ed economica non può essere considerata unicamente come uno scenario vincente e che i paesi terzi possono sfruttare l'interdipendenza economica a fini strategici o coercitivi; che, di conseguenza, l'UE e i suoi Stati membri devono essere pronti ad accettare i costi economici, se del caso, per ridurre le vulnerabilità e rafforzare la sicurezza complessiva; che le considerazioni di sicurezza economica devono pertanto essere integrate nella politica commerciale ed economica dell'UE come dimensione strutturale, anziché essere trattate come un allontanamento eccezionale da essa;

F. considerando che il concetto di sicurezza economica non è stato definito nel diritto dell'UE o in alcun documento ufficiale dell'UE, nonostante i quadri completi stabiliti nelle comunicazioni congiunte del 20 giugno 2023 e del 3 dicembre 2025; che è comunque emerso un ampio consenso sulla consapevolezza che la sicurezza economica per l'UE consiste nella sua capacità di rispondere alle minacce alla sua economia, ai suoi cittadini e ai suoi interessi strategici, nonché di anticiparle e scoraggiarle – compresi i rischi per la resilienza della catena di approvvigionamento, per la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche, per la sicurezza, anche attraverso la fuga delle tecnologie, e per l'apertura economica laddove siano strumentalizzate le dipendenze o sia esercitata la coercizione – e che per affrontarle è necessario che l'UE, da un lato, faccia fronte alle dipendenze strategiche attraverso la produzione interna o la diversificazione e, dall'altro, mitighi le vulnerabilità strutturali attraverso il mantenimento del controllo dell'UE sulle attività critiche, anche attraverso il controllo degli investimenti esteri;

G. considerando che da un'analisi recente emerge che i differenziali di costo di produzione tra i produttori europei e cinesi sono compresi tra il 30 % e il 40 %, con ripercussioni su quasi due terzi del valore aggiunto manifatturiero europeo; che tali differenziali sono strutturali e auto-rafforzanti, guidati da un sistema coerente di sostegno statale, vantaggi in termini di costi dei fattori e asimmetria normativa che gli incrementi di produttività da soli non possono compensare; che l'UE sta vivendo uno squilibrio commerciale senza precedenti con la Cina, con un disavanzo che raggiunge i 400 miliardi di EUR nonostante l'UE mantenga un avanzo complessivo con il resto del mondo; che tale squilibrio è stato determinato dalla sovracapacità manifatturiera massicciamente sovvenzionata in Cina, che ha portato alla deindustrializzazione nell'UE; che

l'aggiustamento dei tassi di cambio previsto non si è concretizzato, ampliando ulteriormente i divari di competitività e contribuendo alla perdita di quote di mercato per i produttori europei; che gli attuali strumenti di difesa commerciale dell'UE sono in gran parte specifici per prodotto e la loro attuazione, allo stato attuale, è insufficiente ad affrontare distorsioni sistemiche di tale portata in tutta l'economia;

H. considerando che l'UE stanzia risorse amministrative notevolmente inferiori per l'applicazione della difesa commerciale rispetto a giurisdizioni comparabili, sollevando così ostacoli pratici all'apertura e alla gestione dei casi in un momento in cui le industrie europee si trovano ad affrontare una crescente pressione commerciale; che, rispetto ai volumi e ai valori totali delle importazioni, l'UE fa già un uso notevolmente meno frequente degli strumenti di difesa commerciale rispetto agli Stati Uniti, al Canada e all'Australia; che i dazi antidumping dell'UE sono spesso nettamente inferiori a quelli imposti da altre grandi economie, nonostante risultati comparabili in termini di dumping e pregiudizio; che l'UE è tenuta ad applicare un margine di pregiudizio se inferiore al margine di dumping; che l'UE è stata riluttante ad agire unicamente sulla base di una minaccia di pregiudizio; che questa combinazione di minore intensità di applicazione, vincoli procedurali e livelli di dazi relativamente modesti contribuisce alla diversione degli scambi e alla percezione dell'UE come un contesto di applicazione meno rigoroso o "terreno di dumping", aumentando in tal modo la pressione sulla base industriale dell'UE;

I. considerando che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale costituiscono un rischio crescente e sistemico per la sicurezza economica a lungo termine dell'UE, perturbando le catene di approvvigionamento, minacciando la produzione agricola e stimolando la concorrenza per le risorse; che la strumentalizzazione delle forniture di combustibili fossili da parte della Russia, dopo l'avvio della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, ha dimostrato con particolare chiarezza che la dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi inaffidabili costituisce una minaccia diretta e grave per la sicurezza economica dell'UE e che accelerare la transizione verso le fonti energetiche rinnovabili e ridurne i rischi rappresenta pertanto non solo un imperativo ambientale, ma anche strategico; che, tuttavia, la transizione verde stessa ha generato rapidamente nuove e significative dipendenze, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche e le tecnologie pulite, come i pannelli solari, gli invertitori fotovoltaici, i veicoli elettrici e le batterie di rete, il cui approvvigionamento è concentrato in Cina; che l'UE deve fare attenzione a non sostituire una dipendenza strategica con un'altra e deve pertanto perseguire un'autentica autonomia in materia di fattori di produzione necessari per la transizione ecologica quale componente fondamentale della sua strategia di sicurezza economica;

J. considerando che il monitoraggio della catena di approvvigionamento può contribuire a individuare, prevenire e attenuare i rischi per la sicurezza economica;

K. considerando che, in ultima analisi, la sicurezza economica deve essere al servizio dei cittadini dell'UE; che la capacità di resistere agli shock economici esterni e di gestirli è un prerequisito per il mantenimento del tenore di vita, la continuità dei servizi pubblici e il mantenimento della coesione sociale; che la politica di sicurezza economica deve pertanto essere valutata non solo in termini di aggregati macroeconomici o di interessi strategici, ma anche con riferimento al suo impatto concreto sul benessere dei cittadini;

Evoluzione del panorama dei rischi per la sicurezza economica

1. accoglie con favore la comunicazione congiunta del 3 dicembre 2025 quale passo necessario per rafforzare l'approccio comune dell'UE in materia di sicurezza economica; osserva che sono necessarie ulteriori misure per rendere operativi gli obiettivi di sicurezza economica dell'UE, tra cui un piano d'azione, una tabella di marcia e obiettivi concreti in materia di riduzione dei rischi delle catene di approvvigionamento in settori strategici;

2. ritiene che la comunicazione congiunta sottolinei giustamente la necessità di un cambiamento culturale che passi da un approccio reattivo a un approccio più proattivo alla sicurezza economica; sottolinea che ciò richiede un cambio di paradigma verso un approccio esteso all'intero sistema, in cui la Commissione, il Parlamento, gli Stati membri, il settore privato e altri portatori di interessi pubblici e privati collaborino per contribuire all'obiettivo di rafforzare la sicurezza economica dell'UE; sottolinea che un'autentica strategia europea di sicurezza economica deve basarsi su un orientamento strategico, che integri e allinei strategicamente le politiche nei settori del clima e dell'energia, del commercio e della concorrenza, della regolamentazione del mercato digitale, della politica industriale, della ricerca e dell'innovazione, degli investimenti esteri e del ruolo dell'euro;

3. condivide la valutazione della Commissione secondo cui le misure di sicurezza economica possono comportare un certo costo nel breve periodo, sia per le imprese che per le istituzioni pubbliche, ma sottolinea che i costi derivanti dalle dipendenze e dall'esposizione alla coercizione economica sono molto più elevati; chiede che tali misure siano adeguatamente sostenute attraverso Orizzonte Europa e il Fondo per la competitività nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale; incoraggia la Commissione a garantire un sostegno sufficiente ai settori e ai lavoratori più colpiti dalle perturbazioni della catena di approvvigionamento o da altre forme di pressione economica o coercizione economica;

4. ricorda che l'UE è una delle maggiori potenze commerciali mondiali, che ricava oltre il 20 % del suo PIL dal commercio estero; sottolinea che il commercio e gli investimenti internazionali sono di fondamentale importanza per l'economia dell'UE; evidenzia che l'elevato grado di integrazione dell'UE nei mercati mondiali ha aumentato la sua esposizione alle perturbazioni, alle pratiche coercitive e all'influenza strategica di paesi terzi, esercitate attraverso punti di strozzatura nelle catene di approvvigionamento, posizioni monopolistiche nei fattori produttivi critici, dipendenze da fornitori ad alto rischio di tecnologie critiche nonché vulnerabilità nelle infrastrutture fisiche e digitali chiave e in termini di importazioni energetiche da paesi terzi; sottolinea che questa dipendenza sostanziale e strutturale da attori esterni per beni, servizi e infrastrutture strategici crea vulnerabilità pericolose che devono essere affrontate con urgenza;

5. sottolinea che le recenti crisi, tra cui la pandemia di COVID-19, le perturbazioni dell'approvvigionamento energetico derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la proliferazione di dazi illegali, le restrizioni commerciali e altre misure protezionistiche, le tensioni ricorrenti che interessano le rotte di trasporto e logistiche mondiali, le restrizioni coercitive all'accesso ai materiali critici, l'aggravarsi degli impatti economici dei cambiamenti climatici, anche a seguito degli eventi meteorologici estremi che perturbano la produzione e la logistica, nonché le politiche in materia di aiuti di Stato e il dumping della sovracapacità sovvenzionata in settori chiave dei mercati europei da parte di paesi terzi hanno dimostrato come le dipendenze dalle importazioni possano tradursi rapidamente in carenze, inflazione, danni alle capacità produttive locali e interruzioni della produzione; sottolinea che anche le dipendenze dalle esportazioni hanno dimostrato di rappresentare un rischio sostanziale per gli esportatori dell'UE; sottolinea che le dipendenze sia dalle importazioni che dalle esportazioni costituiscono vincoli concreti all'attività economica europea e alla capacità dell'UE di rispondere efficacemente agli shock esterni; evidenzia che tali vulnerabilità sono strutturali e non temporanee, in quanto derivano da concentrazioni e monopoli che si sono sviluppati nel tempo;

6. esprime profonda preoccupazione per le distorsioni sistemiche del mercato cinese che alimentano la sovracapacità, compresi gli ampi meccanismi di sostegno diretti dallo Stato, gli appalti strategici di acquisto dalla Cina ("compra cinese"), il trattamento preferenziale delle imprese nazionali e la mancanza di reciprocità; ribadisce che non può esistere un commercio equo in un sistema in cui un paese domina e pervade il mercato mondiale;

7. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di creare una valutazione completa, sistematica e regolarmente aggiornata delle dipendenze più critiche dell'UE lungo le catene del valore, e chiede

che tali valutazioni comprendano anche un'analisi delle vulnerabilità che potrebbero comportare punti di strozzatura per l'Unione, compresi dati quantificati sulle concentrazioni delle importazioni e sulle quote di mercato mondiali per paese e settore;

Prevenzione attraverso la diversificazione, l'innovazione e la competitività

8. sottolinea che la sicurezza economica non deve essere interpretata come isolamento economico; ribadisce che l'apertura a un commercio e a investimenti sostenibili, unitamente a misure volte a contrastare la concorrenza sleale e a diversificare i partner, i fornitori, le importazioni energetiche e le rotte di trasporto, è uno dei principali mezzi dell'UE per ridurre la vulnerabilità strutturale agli shock esterni e alle perturbazioni nei settori critici nonché alle pratiche coercitive; sottolinea che il rafforzamento della resilienza e della sicurezza economica dell'Unione dovrebbe essere un obiettivo esplicito di qualsiasi partenariato commerciale o di investimento dell'UE; sottolinea che la promozione della domanda di alternative prodotte nell'UE e la creazione di ecosistemi settoriali basati nell'UE sono fondamentali per costruire in modo credibile la sicurezza economica dell'UE;

9. sottolinea che l'apertura del mercato dell'UE deve fondarsi sui principi di reciprocità, di affidabilità e di non coercizione e che non può essere incondizionata quando sono in gioco interessi fondamentali in materia di sicurezza; sottolinea che l'UE presenta notevoli punti di forza economici, in particolare il suo mercato unico da 18 000 miliardi di EUR con 450 milioni di consumatori, la sua leadership nella produzione e nei servizi ad alta tecnologia, gli standard e le norme rigorosi, nonché l'alta qualità dei suoi istituti di istruzione e dei suoi programmi di ricerca e sviluppo (R&S); sottolinea che tali punti di forza dovrebbero essere sfruttati a fronte della coercizione esterna, in particolare nei settori in cui i beni o le tecnologie europei sono indispensabili sui mercati mondiali;

10. avverte che un contesto micro e macroeconomico che indebolisce la competitività delle imprese, caratterizzato ad esempio da ostacoli al mercato interno, oneri amministrativi superflui, incertezza normativa, prezzi dell'energia elevati, procedure di autorizzazione eccessivamente complesse e carenza di investimenti, scoraggia l'innovazione e compromette la resilienza economica e gli obiettivi di sicurezza dell'UE;

11. sottolinea che la sicurezza economica dell'UE non può essere sostanzialmente rafforzata fintanto che l'economia europea dipende eccessivamente dalle importazioni di combustibili fossili o di tecnologie energetiche rinnovabili; ritiene che perseguire politiche di decarbonizzazione stabili e prevedibili volte a conseguire l'azzeramento delle emissioni nette e a porre fine alle importazioni di

combustibili fossili contribuisca a rafforzare la sicurezza economica e a stimolare la competitività dell'UE; sottolinea che un aumento sostanziale e un'accelerazione degli investimenti nell'elettrificazione e in un'economia circolare sono fondamentali per ridurre la dipendenza strategica dell'UE dagli attori esterni; incoraggia la Commissione ad adottare politiche forti e di ampia portata sul versante della domanda per stimolare la domanda di beni strategici europei a basse emissioni di carbonio fondamentali per la transizione energetica, quali acciaio verde, batterie, energie rinnovabili e semiconduttori; invita inoltre la Commissione a garantire che la transizione verde non riproduca la stessa logica strutturale di dipendenza in una forma diversa e, a tal fine, a dare priorità alla capacità produttiva a livello dell'UE, alla costituzione di scorte strategiche e a una solida diversificazione dell'approvvigionamento per le materie prime critiche e le componenti delle tecnologie pulite da cui dipende la transizione;

12. sottolinea che un mercato unico pienamente funzionante e integrato è una pietra angolare della sicurezza economica; evidenzia che una più profonda integrazione e l'eliminazione degli ostacoli a un mercato dei beni, dei servizi e dei capitali realmente armonizzato sono essenziali per il modello socioeconomico, la competitività e la sicurezza a lungo termine dell'UE; ritiene che l'aumento degli investimenti nell'istruzione, nell'innovazione e nella R&S sia una componente essenziale della strategia a lungo termine per proteggere la sicurezza economica dell'Unione;

13. deplora l'eccessiva dipendenza dell'UE dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime critiche, riconoscendo che tale dipendenza espone l'UE a significative vulnerabilità geopolitiche, economiche e della catena di approvvigionamento; ritiene pertanto che il rafforzamento della resilienza interna, anche attraverso progetti strategici di estrazione e trasformazione all'interno dell'UE, maggiori capacità di riciclaggio, una migliore efficienza delle risorse e la piena attuazione di un modello di economia circolare costituiscano una soluzione sostenibile e strategica; chiede un atto legislativo ambizioso in materia di economia circolare; chiede di stimolare gli investimenti in tecnologie circolari innovative e critiche e di proteggere tali investimenti;

14. sottolinea che la protezione dei cittadini contro il concretizzarsi di shock economici esterni, comprese le perturbazioni delle catene di approvvigionamento, le impennate dei prezzi dell'energia e le conseguenze della coercizione economica, è un obiettivo fondamentale della politica di sicurezza economica; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'impatto sociale delle misure di sicurezza economica sia sistematicamente valutato e che tali misure non incidano in modo sproporzionato sui più vulnerabili;

15. ricorda che la politica commerciale è una componente strategica del potere dell'Unione e dovrebbe essere utilizzata in modo proattivo per proteggere gli interessi di sicurezza e l'autonomia strategica dell'UE; sottolinea la necessità di andare oltre un approccio prevalentemente difensivo e di combinare e impiegare gli strumenti esistenti in modo più strategico e lungimirante, anche sfruttando le interdipendenze economiche in modo da rafforzare la posizione geopolitica dell'UE;

16. ricorda che l'efficacia dell'agenda dell'Unione in materia di sicurezza commerciale ed economica dipende dall'applicazione coerente delle norme commerciali e delle clausole essenziali negli accordi commerciali, di partenariato e di associazione; invita, a tale proposito, la Commissione a intensificare gli sforzi per garantire il pieno ed effettivo rispetto dei propri impegni e obblighi, in particolare in vista della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

17. invita la Commissione a concludere i negoziati in corso e a perseguire attivamente un approccio strategico e ambizioso agli accordi commerciali e ai partenariati settoriali con partner affidabili quale elemento centrale della sua strategia di diversificazione; ritiene che la diversificazione dei fornitori di paesi terzi e dei mercati di esportazione dovrebbe basarsi su una chiara valutazione delle vulnerabilità strutturali dell'UE ed essere guidata da essa; sottolinea la necessità di integrare, in via prioritaria, i tradizionali accordi globali di libero scambio con nuove forme più agili e mirate di partenariati commerciali e di investimento che mirino esplicitamente a ridurre i rischi per le importazioni e le esportazioni attraverso lo sviluppo di catene di approvvigionamento sicure e resilienti in determinati settori ad alto rischio; sottolinea che tali partenariati dovrebbero includere impegni vincolanti e richiedere la piena partecipazione del Parlamento e trasparenza nei suoi confronti durante i negoziati, nonché l'approvazione del Parlamento nel processo di ratifica;

18. sottolinea l'importanza strategica dell'accordo di associazione UE-Mercosur modernizzato per la sicurezza economica dell'UE; sottolinea che l'accordo contribuirà a diversificare l'accesso alle materie prime critiche e a rafforzare catene del valore resilienti;

19. sottolinea l'importanza strategica di promuovere l'impegno economico e commerciale con l'India, un polo produttivo e tecnologico sempre più importante con un ruolo crescente nei servizi digitali e nell'approvvigionamento di materie prime critiche;

20. sottolinea l'importanza di accelerare i negoziati in corso sugli accordi di libero scambio con partner come le Filippine e la Thailandia, nonché di finalizzare l'accordo commerciale con l'Indonesia, in considerazione del loro ruolo crescente nella produzione di minerali critici, prodotti di elettronica e componenti per tecnologie pulite; sottolinea che sono necessari quadri commerciali prevedibili per far

fronte alle restrizioni all'esportazione e ai rischi di concentrazione dell'offerta e per ancorare più saldamente l'Unione nelle catene del valore industriali della regione indo-pacifica;

21. si compiace della conclusione dei negoziati commerciali con l'Australia, un partner affidabile e che condivide gli stessi principi; sottolinea l'importanza di tale partenariato basato su regole nel contribuire alla stabilità dell'approvvigionamento e alla diversificazione delle catene di approvvigionamento, date le notevoli riserve di materie prime critiche dell'Australia e la sua produzione di tecnologie minerarie e di trasformazione; accoglie con favore l'ulteriore collaborazione al fine di affrontare le sfide comuni in materia di sicurezza economica, in particolare alla luce dell'esperienza diretta dell'Australia nel rispondere alla coercizione economica;

22. chiede l'istituzione di un dialogo strutturato UE-Regno Unito sulla sicurezza economica per rafforzare il coordinamento in materia di commercio, controllo degli investimenti e resilienza delle catene di approvvigionamento; sostiene una più stretta cooperazione nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito per anticipare le perturbazioni nei settori strategici;

23. sostiene l'invito della strategia indo-pacifica dell'UE ad approfondire la cooperazione in materia di sicurezza economica con i partner asiatici, anche attraverso partenariati rafforzati con i membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, nonché una più stretta interazione con i partner che partecipano all'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico;

24. esorta gli Stati membri a ratificare gli accordi di libero scambio in sospeso;

25. invita la Commissione a proporre un dialogo rinnovato e globale sul commercio e gli investimenti con i paesi e le regioni in via di sviluppo, sulla base di partenariati reciprocamente vantaggiosi che vadano oltre l'espansione dell'accesso al mercato o l'estrazione di risorse naturali; sottolinea l'importanza di promuovere la creazione di valore a livello locale e regionale nel quadro di accordi commerciali e partenariati settoriali attraverso lo sviluppo di catene del valore pulite e sostenibili, promuovendo nel contempo uno sviluppo inclusivo e sostenibile e garantendo la tutela delle norme ambientali e dei diritti dei lavoratori;

26. osserva che l'UE dipende attualmente dalla Cina per circa il 98 % del suo approvvigionamento di terre rare e per oltre il 90 % delle sue importazioni di magnesio, che i tassi di riciclaggio interni per le terre rare rimangono inferiori all'1 % e che oltre il 60 % della capacità globale di raffinazione del litio e oltre l'85 % della capacità di lavorazione delle terre rare sono concentrati in un unico paese terzo,

lasciando l'Unione lontana dal conseguimento degli obiettivi stabiliti nel regolamento sulle materie prime critiche; sottolinea l'importanza degli accordi conclusi in questo settore con paesi che condividono gli stessi principi e la necessità di continuare a negoziare nuovi partenariati al fine di rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento dell'UE;

27. sottolinea che la politica commerciale dell'UE dovrebbe avere come obiettivo strategico la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di materie prime critiche, dato il loro ruolo cruciale nelle transizioni verde e digitale e nella difesa; osserva che, sebbene rappresenti un passo importante verso il rafforzamento della resilienza dell'Unione, il regolamento sulle materie prime critiche rimane insufficiente per affrontare le principali vulnerabilità, in particolare la persistente concentrazione delle capacità di raffinazione e trasformazione in un numero limitato di paesi terzi; sottolinea che tale regolamento si basa su parametri di riferimento non vincolanti a livello dell'UE e che la disponibilità di finanziamenti dedicati e di un'efficace capacità di attuazione rimane limitata;

28. accoglie con favore l'iniziativa RESourceEU intesa a incrementare i finanziamenti destinati all'estrazione strategica interna, alle capacità di trasformazione e al riciclaggio; sottolinea, tuttavia, che tali misure di promozione devono essere combinate con misure di protezione e di partenariato al fine di ridurre con successo il rischio della catena del valore delle materie prime critiche entro il 2030; ribadisce che la giustificazione economica a lungo termine e la sostenibilità degli investimenti nelle catene del valore di materie prime critiche affidabili dovrebbero pertanto essere accompagnate da prezzi minimi e garanzie di ritiro in stretta cooperazione con i paesi che condividono gli stessi principi, contrastando in tal modo il rischio che un paese terzo abusi della sua posizione di monopolio per offrire prezzi inferiori a discapito dei concorrenti vulnerabili; sottolinea che l'iniziativa RESourceEU deve diventare uno strumento efficace per accelerare il conseguimento degli obiettivi per il 2030 stabiliti nel regolamento sulle materie prime critiche; sottolinea che, a meno che non si assista a una rapida mobilitazione di un sostegno finanziario coordinato per i progetti di estrazione, trasformazione e riciclaggio, l'UE non sarà in grado di rispettare i suoi parametri di riferimento entro il termine stabilito;

29. sottolinea che la diplomazia dell'UE in materia di materie prime critiche dovrebbe andare oltre l'estrazione e l'accesso alle risorse primarie e affrontare sistematicamente le attività di trasformazione, di raffinazione e le attività a valle, dove le vulnerabilità strategiche e i rischi di concentrazione rimangono particolarmente intensi;

Monitoraggio, gestione e attenuazione dei rischi individuati

30. conclude che il rafforzamento della sicurezza economica dell'UE è

fondamentale per salvaguardare la sua sovranità economica e politica, l'integrità del mercato unico, la resilienza delle catene di approvvigionamento, la sostenibilità economica delle imprese dell'Unione e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini, anche per quanto riguarda posti di lavoro di qualità; sottolinea che un approccio globale e integrato in materia di sicurezza economica dovrebbe essere mirato non solo a ridurre le dipendenze esterne, ma anche a costruire un'autonomia strategica nelle materie prime critiche, nella tecnologia, nell'energia, nei trasporti, nella finanza e nelle infrastrutture digitali; invita pertanto la Commissione a integrare la sicurezza economica in tutte le politiche industriali, compresa la legislazione settoriale e le valutazioni dei rischi delle catene di approvvigionamento, al fine di garantire un approccio coerente;

31. riconosce che determinate esposizioni economiche critiche, in ragione della loro portata, concentrazione, importanza strategica o irreversibilità, richiedono misure di attenuazione mirate, urgenti e decisive; sottolinea che, in tali casi, le misure potrebbero legittimamente includere restrizioni o divieti relativi all'accesso al mercato, all'attività economica o ai flussi di investimento da paesi terzi al fine di salvaguardare gli interessi essenziali dell'UE e l'ordine pubblico; ribadisce che l'accesso al mercato unico è il principale punto di leva dell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere alle dipendenze inverse per esercitare pressioni sui paesi terzi affinché rimuovano le restrizioni illegittime alle esportazioni imposte all'UE;

32. incoraggia la Commissione a proporre ulteriori misure per prevenire o limitare i rischi per la sicurezza economica; sostiene, a tale proposito, la proposta della Commissione di imporre agli operatori dell'UE di diversificare i fornitori in specifici settori ad alto rischio; ritiene che tale requisito dovrebbe essere ampliato in futuro per imporre agli operatori di diversificare anche il paese o la regione di approvvigionamento;

33. sottolinea la necessità di sviluppare strumenti efficaci volti al monitoraggio precoce, all'individuazione e alla valutazione dei rischi per la sicurezza economica lungo le catene del valore nelle aree ad alto rischio, in modo da consentire una mappatura proattiva delle dipendenze strategiche esistenti e potenziali; sottolinea che gli Stati membri e il settore privato sono partner fondamentali nell'individuazione e nella valutazione delle dipendenze; sostiene la proposta della Commissione di istituire un polo di intelligence per la sicurezza economica al fine di consolidare le informazioni disponibili; invita la Commissione a sviluppare strumenti volti a condividere l'intelligence economica con i partner internazionali al fine di anticipare le azioni dei paesi terzi che strumentalizzano le dipendenze contro l'UE;

34. invita la Commissione a istituire un quadro di valutazione annuale

della sicurezza economica per valutare sistematicamente i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia per la sicurezza economica; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe includere indicatori chiari e misurabili che mostrino, tra l'altro, la riduzione delle dipendenze critiche per settore, il numero di strumenti di difesa commerciale individuati come pertinenti per la sicurezza economica e l'aumento del numero di fornitori alternativi; sottolinea che una rendicontazione trasparente e periodica è essenziale per garantire la responsabilità e un adeguamento informato delle politiche;

35. pone l'accento sul fatto che tali misure dovrebbero essere proporzionate e adattate alla gravità e alla persistenza del rischio, basarsi su soglie di rischio chiaramente definite, criteri oggettivi e verificabili e valutazioni preliminari, ed essere oggetto di monitoraggio e riesame continui;

36. sottolinea che, come proposto dalla Commissione nella comunicazione congiunta del 3 dicembre 2025, gli strumenti dell'UE esistenti, concepiti per affrontare le vulnerabilità strutturali, le distorsioni del mercato e i comportamenti non conformi agli standard del mercato, dovrebbero essere modernizzati, se del caso, e impiegati in modo più strategico e deciso, e che un uso frammentato, incerto o incoerente di tali strumenti ne compromette l'efficacia, anche con riguardo al loro effetto deterrente; esorta la Commissione ad abbreviare i tempi delle indagini in materia di difesa commerciale e a seguire l'esempio di diversi paesi facendo maggiore ricorso alle disposizioni esistenti in materia di minaccia di pregiudizio e alle misure provvisorie, entrambe giuridicamente ammissibili ma sottoutilizzate, al fine di prevenire danni irreparabili all'industria dell'UE;

37. sottolinea che, sebbene la sicurezza economica non possa essere raggiunta a lungo termine attraverso misure generali di autarchia o protezionismo, è attualmente urgente adottare misure mirate per fermare l'ondata di deindustrializzazione e proteggere i settori strategici dell'UE dalla concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni a basso costo da paesi terzi, in settori quali l'acciaio, i prodotti chimici, i prodotti farmaceutici, le energie rinnovabili e i prodotti ambientali; invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per proteggere i settori strategici dell'EU più esposti ai rischi connessi alla sovracapacità globale;

38. ritiene che l'espansione simultanea della capacità industriale in più settori strategici da parte di alcune importanti economie di paesi terzi, segnatamente la Cina, costituisca una sfida concorrenziale sistemica che non può essere adeguatamente affrontata attraverso risposte settore per settore; ritiene che i rischi sistemici di tale natura richiedano risposte sistemiche, mirate alle condizioni strutturali che generano sovracapacità su vasta scala, anziché

gestirne le conseguenze nei singoli mercati;

39. accoglie con favore la proposta della Commissione del 7 ottobre 2025 relativa a un regolamento che affronta gli effetti negativi sul commercio dovuti alla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione[11] quale riconoscimento dell'importanza strategica di mantenere un settore siderurgico europeo vitale; sottolinea che la perdita di capacità di produzione siderurgica europea costituirebbe un rischio irreversibile per la sicurezza economica; osserva, tuttavia, che il problema dell'eccesso di capacità non si limita all'acciaio e all'alluminio, ma interessa anche molti altri settori, come quello chimico, nonché prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio; esprime preoccupazione per il fatto che le indagini di difesa commerciale sono troppo lente, ad alta intensità di risorse e specifiche per prodotto per rispondere adeguatamente alle distorsioni in tutti i settori dell'economia causate dalla sovracapacità; ritiene che l'UE dovrebbe dotarsi di strumenti adeguati per monitorare e affrontare la sovracapacità strutturale lungo tutta la catena del valore;

Strumenti di politica commerciale, applicazione delle norme e deterrenza

40. sottolinea che misure di esecuzione tardive, incoerenti o percepite come incerte indeboliscono la deterrenza e la competitività; invita pertanto la Commissione a garantire un processo decisionale tempestivo, criteri di attivazione chiari e conseguenze prevedibili una volta accertata la presenza o la minaccia di rischi per la sicurezza economica o di pratiche sleali;

41. sottolinea che un'efficace applicazione della politica commerciale dell'UE e l'espansione della dimensione della sicurezza economica richiedono risorse amministrative e tecniche adeguate; invita la Commissione a garantire che la sua direzione generale del Commercio e della sicurezza economica disponga di personale, competenze e risorse sufficienti per applicare efficacemente gli strumenti di difesa commerciale e attuare la strategia di sicurezza economica dell'UE; sottolinea che, nell'attuale contesto geoeconomico, è opportuno rafforzare le capacità di sicurezza economica dell'UE;

42. sottolinea che l'applicazione sistematica delle norme commerciali vigenti costituisce la risposta primaria e proporzionata dell'UE in caso di violazioni e un prerequisito per qualsiasi strategia credibile in materia di sicurezza economica; si rammarica, tuttavia, che l'applicazione delle norme vigenti sia insufficiente per affrontare pienamente il problema; invita pertanto la Commissione a introdurre dazi antidumping più elevati simili a quelli applicati da partner

11 COM(2025)0726.

comparabili per contrastare la diversione degli scambi e il dumping sul mercato dell'UE; invita inoltre la Commissione a includere i costi ambientali, energetici e del lavoro nel calcolo del margine di dumping degli esportatori di paesi terzi e ad abbandonare la regola del "dazio inferiore", che non è richiesta dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

43. osserva che i procedimenti antidumping e antisovvenzioni sono troppo mirati, troppo intensivi in termini di risorse e troppo lenti per affrontare la portata e la natura strutturale delle sfide concorrenziali e della sovracapacità che l'industria dell'UE si trova attualmente ad affrontare;

44. sottolinea che gli obiettivi di resilienza dell'UE, che comprendono la capacità di gestire le transizioni ecologiche, economiche e sociali in modo sostenibile, equo e democratico, nonché la conservazione della salute umana, animale e vegetale e delle risorse naturali, sono saldamente radicati nel diritto primario e secondario dell'UE; ritiene che tale quadro giuridico fornisca una base solida e ampiamente inutilizzata per invocare le eccezioni generali di cui all'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; invita la Commissione a fare un uso più completo e sistematico delle eccezioni di cui all'articolo XX laddove le misure dell'UE che perseguono tali legittimi obiettivi politici siano contestate nel quadro dell'OMC;

45. invita la Commissione a proporre modifiche agli strumenti esistenti per consentirne un uso più attivo, strategico e coordinato e a proporre nuovi strumenti laddove sia stata individuata una lacuna chiara e dimostrabile nell'efficacia degli strumenti dell'UE esistenti; chiede di razionalizzare la legislazione e le iniziative esistenti e future pertinenti per la sicurezza economica;

46. sottolinea che la credibilità della risposta dell'UE alla coercizione economica dipende in primo luogo dalla sua volontà di individuare e caratterizzare formalmente le pratiche coercitive in modo tempestivo, avviando in tal modo il processo che è alla base sia della deterrenza che dell'effetto leva negoziale; ritiene che lo strumento di lotta alla coercizione sia quello più appropriato per sfruttare i punti di forza dell'UE a tale riguardo; sottolinea che tale strumento dovrebbe essere attivato di fronte alla coercizione o alle minacce di coercizione e che occorre esplorare tutte le vie per l'allentamento delle tensioni, imponendo contromisure solamente in ultima istanza;

47. invita la Commissione a rafforzare con urgenza la capacità di deterrenza dell'UE; esorta la Commissione a sviluppare una strategia proattiva per rispondere alle minacce rivolte alla sovranità economica dell'UE, comprese le infrastrutture critiche sottostanti; sottolinea che tale strategia deve essere in grado di dissuadere in modo rapido ed efficace gli attori stranieri dal mettere in atto le loro

minacce, avvalendosi dell'intero arsenale del pacchetto di strumenti a disposizione dell'UE;

48. sottolinea che, laddove non si riesca a modificare il comportamento in questione attraverso l'applicazione delle norme e il dialogo, la risposta dell'UE dovrebbe seguire un approccio di intensificazione graduale, commisurato e reversibile, che consenta di aumentare la pressione in modo controllato, mantenendo nel contempo la certezza del diritto e opzioni credibili per l'allentamento delle tensioni; esorta la Commissione a rispondere in modo più deciso a tale riguardo, ricordando che le misure che non modificano i comportamenti pregiudizievoli e coercitivi rischiano di compromettere la credibilità e l'effetto leva della politica commerciale dell'UE, comportando in tal modo un elevato costo politico iniziale per intervenire, ma senza ripristinare condizioni di parità;

49. invita la Commissione a garantire che l'impiego di strumenti di esecuzione, di difesa commerciale e di lotta alla coercizione sia coordinato nell'ambito di un quadro operativo coerente, in collaborazione con gli Stati membri e gli operatori economici; invita inoltre la Commissione a esaminare lo sviluppo di un meccanismo di condivisione degli oneri a livello dell'UE per contribuire a distribuire i costi delle risposte nazionali alla coercizione economica, garantendo la coesione politica e la resilienza economica di fronte all'aggravarsi delle tensioni commerciali;

50. sottolinea che il potere di finanziamento pubblico europeo è un punto di forza fondamentale dell'UE; ritiene che non dovrebbe essere speso denaro pubblico dell'UE a meno che ciò non rafforzi in modo dimostrabile la sovranità e la resilienza dell'UE; invita la Commissione a sfruttare tale forza e a istituire uno strumento di sospensione dei finanziamenti per consentire la rapida restrizione dell'accesso ai finanziamenti dell'UE nelle situazioni in cui i paesi terzi adottano misure che compromettono la sicurezza economica dell'UE;

51. sottolinea la necessità di garantire un accesso sicuro e ininterrotto ai componenti critici, alle materie prime e alle tecnologie abilitanti utilizzate nella produzione legata alla difesa; sottolinea che le vulnerabilità della catena di approvvigionamento nei settori a duplice uso possono incidere direttamente sulla prontezza operativa e sulla resilienza economica dell'UE;

52. sottolinea che i crescenti legami tra l'innovazione civile e le applicazioni di difesa richiedono un approccio comune allo screening, al controllo delle esportazioni e alla sorveglianza degli investimenti nei settori a duplice uso, al fine di prevenire trasferimenti involontari di tecnologie sensibili, preservando nel contempo la competitività dell'UE;

53. sottolinea i limiti strutturali del quadro di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso dell'UE, in particolare la sua dipendenza da regimi multilaterali lenti, la sua limitata capacità di anticipare e rispondere alle tecnologie emergenti e in rapida evoluzione e l'attuazione frammentaria tra gli Stati membri;

54. ritiene che l'attuale quadro di controllo delle esportazioni sia un mosaico di diverse politiche e misure nazionali a livello degli Stati membri, che non dispone dell'efficacia, della coerenza e della rapidità necessarie per rispondere all'attuale contesto geoeconomico; sottolinea che riformare e andare oltre le attuali politiche nazionali di controllo delle esportazioni è urgentemente necessario per garantire la sicurezza economica dell'UE; sottolinea la necessità di sviluppare un regime armonizzato di controllo delle esportazioni a livello di UE; sottolinea che l'allineamento dei controlli sulle esportazioni con i partner internazionali rafforzerebbe in modo sostanziale la sicurezza economica dell'UE;

55. accoglie con favore i recenti aggiornamenti dell'elenco dell'UE per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, in linea con l'elenco concordato sotto l'egida dell'intesa di Wassenaar, nonostante il veto posto a quest'ultimo dalla Russia; chiede una revisione urgente del regolamento (UE) 2021/821[12] per consentire all'UE di parlare con una sola voce in materia di controlli delle esportazioni e di introdurre controlli uniformi in tutta l'UE, mantenendo nel contempo l'allineamento internazionale e la certezza del diritto per gli operatori; chiede, in tale contesto, l'istituzione di un'unità consolidata di politica economica estera comune in seno alla Commissione per affrontare le mutevoli sfide in materia di sicurezza economica poste dalla persistente elusione da parte di paesi terzi dei controlli e delle sanzioni sulle esportazioni dell'UE; osserva che tale unità dovrebbe essere sostenuta dalla comunità dell'intelligence degli Stati membri con un maggiore accesso all'intelligence in tempo reale sulle reti di elusione e capacità di condivisione dell'intelligence in tempo reale con l'industria per individuare le tattiche di elusione emergenti; osserva inoltre che tale unità dovrebbe essere dotata dell'autorità di eseguire controlli sulle esportazioni e di risorse per lo sviluppo tecnologico, l'analisi e il coordinamento internazionale, nonché dell'autorità di attuare solidi sistemi di verifica e tecnologie di tracciamento della catena di approvvigionamento;

56. sottolinea che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi di sicurezza

12 Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI :http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

economica dell'UE; sottolinea che le dipendenze strategiche, le vulnerabilità della catena di approvvigionamento e le pratiche economiche coercitive hanno sempre più implicazioni dirette per la sicurezza e incidono sulla capacità della base industriale e tecnologica di difesa dell'UE; chiede che le considerazioni relative alla sicurezza economica siano sistematicamente integrate nelle politiche strategiche dell'UE, nella pianificazione della difesa e nei meccanismi di risposta alle crisi, al fine di rafforzare la preparazione e la resilienza dell'UE in un contesto geopolitico sempre più contestato;

Investimenti, flussi di capitale ed esposizione strategica

57. accoglie con favore il lavoro legislativo in corso sul regolamento sull'accelerazione industriale e sottolinea il suo potenziale per contribuire agli obiettivi di sicurezza economica dell'UE; ritiene che il regolamento contribuirebbe in modo sostanziale a ridurre le dipendenze strategiche e a rafforzare la resilienza dell'UE agli shock esterni e alle pratiche coercitive;

58. sottolinea che i programmi finanziati dall'UE in settori strategicamente sensibili dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da favorire principalmente gli investimenti che rafforzano la capacità industriale europea, lo sviluppo tecnologico e la creazione di valore nell'UE; sottolinea che l'accesso ai finanziamenti dell'UE in tali settori dovrebbe essere soggetto a garanzie e condizioni adeguate, per garantire che i beneficiari non presentino rischi per la sicurezza economica e che le attività finanziate contribuiscano efficacemente alla resilienza a lungo termine e agli interessi strategici dell'UE;

59. sottolinea che sono necessarie anche misure che incentivino la produzione nell'UE, al fine di rendere l'UE più indispensabile nelle catene di approvvigionamento critiche e nei punti di strozzatura; accoglie con favore i requisiti di resilienza stabiliti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette[13] e sottolinea l'importanza di combinarli con contingenti provenienti da fornitori affidabili, anche al fine di stimolare fornitori alternativi con sede nell'UE e di conseguire gli obiettivi di produzione stabiliti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

60. sottolinea che le decisioni in materia di appalti pubblici in settori strategici dovrebbero essere utilizzate come leva per rafforzare la capacità industriale, la sicurezza dell'approvvigionamento e la

13 Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

sicurezza economica dell'UE; sottolinea che l'accesso agli appalti pubblici in tali settori e al relativo sostegno dell'UE dovrebbe essere soggetto a chiare condizioni di ammissibilità, garantendo che i soggetti partecipanti non presentino rischi per la sicurezza economica;

61. sottolinea la necessità di affrontare la mancanza di accesso reciproco agli appalti pubblici per i settori chiave; chiede l'uso efficace, nei confronti dei paesi terzi, degli strumenti dell'UE per rispondere a misure restrittive o discriminatorie in materia di appalti, sulla base del principio della parità di condizioni;

62. ricorda che gli investimenti transfrontalieri e i flussi di capitali sono importanti motori di crescita, innovazione e competitività nell'UE; osserva che le scale-up europee che necessitano di finanziamenti per oltre 1 miliardo di EUR sono spesso costrette a lasciare l'UE per assicurarsi capitali; invita pertanto la Commissione a completare con urgenza l'Unione dei mercati dei capitali e chiede che il Fondo europeo per la competitività colmi tale deficit di finanziamento per le scale-up; osserva, tuttavia, che gli investimenti possono creare esposizione quando il controllo, l'influenza o l'accesso ad attività, tecnologie o infrastrutture critiche sensibili si concentrano in paesi terzi;

63. sottolinea l'importanza del regolamento riveduto sul controllo degli investimenti esteri diretti (IED) quale principale strumento in materia di sicurezza economica e ne chiede l'applicazione coerente, efficace e rigorosa in tutti gli Stati membri, anche attraverso meccanismi nazionali di controllo esaustivi, tempistiche chiare e una cooperazione e una condivisione di informazioni rafforzate tra le autorità nazionali e la Commissione, nonché un seguito efficace ove siano individuati rischi; esorta la Commissione a fare un uso pieno e proattivo delle disposizioni del regolamento riveduto per garantire che l'elenco delle tecnologie critiche sia costantemente riesaminato e regolarmente aggiornato;

64. chiede un approccio europeo al controllo degli investimenti più coerente e coordinato, sostenuto da un'applicazione più rigorosa a livello dell'UE e da condizioni di accesso al mercato più solide e chiaramente definite; chiede, a tale riguardo, un rigoroso controllo degli IED con indicatori di sicurezza economica quali le joint venture, il trasferimento di tecnologie a entità europee, gli accordi di off-take in cui i partner di investimento stranieri si impegnano ad acquistare una quota specifica della produzione, l'impiego di lavoratori dell'UE e l'integrazione con le catene del valore dell'UE;

65. esprime profonda preoccupazione per l'accelerazione del ritmo con cui le principali società tecnologiche di paesi terzi stanno consolidando il potere di mercato nell'intelligenza artificiale (IA) e nelle tecnologie quantistiche; invita la Commissione a valutare se i

meccanismi dell'UE esistenti siano adeguatamente attrezzati per individuare, rivedere e, se necessario, interrompere le transazioni non tradizionali, come gli accordi di locazione e di licenza, che compromettono la sicurezza economica dell'UE in settori strategicamente sensibili eludendo le soglie di notifica delle fusioni e il controllo degli investimenti esteri diretti;

66. prende atto dell'esperienza del Giappone nel rafforzamento del suo quadro di sicurezza economica a seguito dell'interruzione delle forniture di terre rare nel 2010, che ha messo in luce i rischi strategici di un'eccessiva dipendenza da un unico fornitore; mette in evidenza come un modello il ruolo svolto dal ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria del paese nel coordinamento del controllo degli investimenti, dei controlli delle esportazioni e delle misure di resilienza industriale;

67. invita l'UE a trarre insegnamenti dal ruolo svolto dalla commissione per gli investimenti esteri negli Stati Uniti nel garantire un approccio coerente e coordinato al controllo degli investimenti e alla protezione delle tecnologie critiche tra le diverse agenzie e istituzioni;

68. evidenzia che gli investimenti che interessano le infrastrutture critiche richiedono una maggiore vigilanza, in quanto cambiamenti nella proprietà, nella governance o nel controllo operativo possono avere ripercussioni dirette sulla sicurezza e sulla continuità dell'approvvigionamento, compresi, in particolare, i principali poli logistici e di trasporto che rivestono un'importanza critica per il commercio estero e la mobilità militare, nonché le infrastrutture per la produzione, la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio di energia; esprime profonda preoccupazione per l'aggravarsi della dipendenza dai fornitori ad alto rischio nell'infrastruttura critica dell'UE; conclude che l'UE ha replicato la sua dipendenza dai combustibili fossili nelle sue importazioni di tecnologie pulite da paesi terzi ad alto rischio, in particolare nel settore dell'energia eolica, solare e delle batterie, rilevando che esse sono spesso dotate di capacità di monitoraggio e aggiornamento a distanza, creando rischi significativamente maggiori di estrapolazione dei dati, perturbazione del sistema o interferenze a distanza nelle reti energetiche, nei sistemi di trasporto e in altre infrastrutture critiche; ritiene che tali dipendenze strutturali espongano l'UE alla coercizione economica e alle vulnerabilità in materia di sicurezza in un momento di accresciuta concorrenza geopolitica ed esorta l'UE a diventare più autonoma in tali settori; accoglie con favore la

revisione del regolamento sulla cibersicurezza[14] come un'opportunità per garantire che a tutti gli operatori di infrastrutture critiche siano imposte restrizioni nell'utilizzo di sistemi con capacità di monitoraggio a distanza fabbricati o realizzati con tecnologie concesse in licenza da venditori ad alto rischio;

69. ritiene essenziale che la Commissione eserciti un ruolo più incisivo nel garantire la sicurezza economica dell'UE, commisurato alla competenza esclusiva dell'UE in materia di politica commerciale comune a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; indica, a tale proposito, che il regolamento relativo alle sovvenzioni estere[15] è uno strumento potente ed efficace a livello dell'UE per proteggere il mercato interno dalle distorsioni e sottolinea il suo significativo valore deterrente; ritiene fondamentale che la Commissione sia responsabile in ultima istanza dell'autorizzazione o del blocco degli investimenti esteri diretti nell'UE quando comportano rischi per la sicurezza economica a livello di UE; avverte che lasciare tali decisioni agli Stati membri crea il rischio di una corsa al ribasso in cui la concorrenza per gli investimenti in entrata induce i singoli Stati membri ad approvare operazioni che pregiudicano gli interessi collettivi dell'UE; invita la Commissione a utilizzare in modo pieno e determinato i suoi poteri a norma del regolamento relativo alle sovvenzioni estere, anche attraverso inchieste d'ufficio, per affrontare le pratiche di elusione emergenti come la delocalizzazione dei dazi, con cui gli esportatori acquisiscono o stabiliscono impianti di produzione in paesi terzi o all'interno dell'UE per ottenere una nuova origine delle merci, aggirando in tal modo i dazi antidumping o antisovvenzioni dell'UE esistenti, o per acquisire una posizione di monopolio sul mercato dell'Unione;

70. sottolinea che rischi per la sicurezza economica insorgono inoltre quando gli investimenti in uscita, i partenariati strategici o le ristrutturazioni aziendali consentono il trasferimento, lo sviluppo o l'espansione di capacità di produzione, know-how tecnico o tecnologie sensibili al di fuori dell'UE, anche attraverso investimenti in attività ex novo (*greenfield*), joint venture, accordi di licenza, produzione per conto terzi o la delocalizzazione di attività chiave di ricerca e sviluppo e manifatturiere; sottolinea che tali trasferimenti

14 Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

15 Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj).

possono indebolire la base industriale o la leadership tecnologica a lungo termine dell'UE;

71. prende atto delle raccomandazioni della Commissione sugli investimenti in uscita e sottolinea la necessità di sviluppare un'intesa comune a livello dell'UE sui potenziali rischi derivanti da investimenti, partenariati o ristrutturazioni aziendali; sottolinea l'importanza di un approccio mirato, basato sul rischio e su dati oggettivi e proporzionato, limitato a rischi chiaramente identificati e ben definiti, al fine di evitare effetti di ricaduta indesiderati sulle attività economiche legittime e di garantire che la competitività, la capacità di innovazione e il legittimo impegno economico globale dell'UE non siano compromessi; invita la Commissione a proporre quanto prima un quadro di controllo degli investimenti in uscita volto ad affrontare quanto prima i rischi di fuga di tecnologie critiche;

72. sottolinea che, per salvaguardare la propria sicurezza economica, l'UE deve mantenere il suo controllo effettivo, la sua capacità decisionale e la sua autonomia operativa o l'indispensabilità strategica in relazione alle tecnologie critiche, compresi, in particolare, i semiconduttori avanzati e la microelettronica, le infrastrutture cloud e di dati, l'IA e il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, la robotica avanzata, i sistemi spaziali e satellitari, la cibersicurezza e le tecnologie di cifratura, nonché le tecnologie chiave connesse all'energia, in quanto si tratta di pilastri essenziali della sovranità tecnologica ed economica dell'Europa; invita la Commissione a garantire che i rischi legati agli investimenti in tali settori siano valutati e affrontati in modo mirato e riservato;

73. sottolinea che l'UE dovrebbe partecipare pienamente ai quadri emergenti di coordinamento per i semiconduttori; sottolinea che l'UE è attualmente sottorappresentata in tali accordi, nonostante il ruolo strategico svolto da alcune imprese dell'UE nelle catene di approvvigionamento globali dei semiconduttori;

74. sottolinea che, in settori strategicamente sensibili, la proprietà intellettuale e il know-how industriale costituiscono risorse strategiche fondamentali, il cui controllo e la cui localizzazione sono essenziali per la sicurezza economica dell'UE; sottolinea che il sostegno pubblico, le decisioni in materia di appalti e le autorizzazioni agli investimenti esteri dovrebbero includere garanzie che assicurino che la proprietà intellettuale critica generata o sviluppata all'interno dell'UE rimanga effettivamente stabilita nell'UE e non sia trasferita all'esterno in modi che compromettano la leadership tecnologica e la capacità industriale dell'UE;

75. sottolinea che i rischi per la sicurezza economica possono sorgere anche dopo che un investimento ha avuto luogo e sottolinea la necessità di un monitoraggio e di una valutazione efficaci degli sviluppi successivi all'investimento, compresi la governance, il

processo decisionale strategico e il potenziale trasferimento di tecnologie o know-how critici, al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi del quadro di controllo degli investimenti dell'UE;

Sicurezza economica in tutte le politiche settoriali

76. ritiene che le rotte di trasporto marittimo, i porti e i servizi logistici siano risorse essenziali per la sicurezza economica e sottolinea che la salvaguardia della libertà di navigazione dovrebbe costituire un obiettivo diplomatico e militare fondamentale per l'UE; chiede una pianificazione di emergenza a livello dell'UE rafforzata e meccanismi di preparazione coordinati per affrontare le perturbazioni prolungate che interessano i principali punti di controllo marittimi, come lo Stretto di Hormuz;

77. chiede un meccanismo dell'UE di resilienza del trasporto aereo di merci per i beni essenziali (ad esempio, forniture mediche e componenti critici), comprese la mobilitazione rapida della capacità e procedure di autorizzazione semplificate durante i periodi di crisi;

78. chiede un approccio strategico ai corridoi ferroviari merci, dando priorità al rafforzamento e all'integrazione della rete per il trasporto di merci interna dell'UE per affrontare le inefficienze e le strozzature esistenti, sostenendo nel contempo collegamenti diversificati e resilienti con i paesi terzi, anche lungo le rotte Europa-Asia; sottolinea la necessità di una valutazione dei rischi delle infrastrutture dei corridoi, degli operatori e dei sistemi digitali a sostegno del trasporto ferroviario di merci;

79. osserva che i premi per l'assicurazione marittima e le classificazioni dei rischi possono diventare di fatto barriere commerciali in tempi di crisi; chiede un impegno a livello dell'UE con gli assicuratori, gli attori della classificazione e le società di navigazione per garantire la continuità delle spedizioni critiche e prevenire la manipolazione attraverso la coercizione;

80. chiede un maggiore utilizzo dei dati relativi al trasporto marittimo e ai container per individuare la coercizione, l'elusione e la diversione illecita, compresa una migliore capacità dell'UE di individuare l'utilizzo di modelli di rotte anomali e di poli di trasbordo per l'elusione delle sanzioni;

81. accoglie con favore l'introduzione di una "corsia preferenziale" doganale e di frontiera dell'UE in modalità di crisi per i fattori produttivi critici e i beni essenziali, nell'ambito della riprogettazione del codice doganale dell'UE, e rileva che essa va attivata in caso di gravi perturbazioni, con criteri armonizzati per evitare la frammentazione tra gli Stati membri;

82. chiede di rafforzare la resilienza dell'UE contro le perturbazioni su

vasta scala del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), compresi il disturbo intenzionale e lo spoofing che incidono sull'aviazione, attraverso la diffusione di protocolli di navigazione di riserva e alternative di posizionamento sicure e solidi sistemi di rilevamento e mitigazione, comprese, se del caso, capacità sostenute dall'IA per le operazioni critiche;

83. avverte che le ripetute incursioni dei droni sui principali aeroporti europei hanno messo in luce gravi vulnerabilità nello spazio aereo europeo e hanno portato a perturbazioni significative del traffico aereo e delle rotte merci; sottolinea che la protezione delle infrastrutture critiche, come gli hub aeronautici, deve essere trattata come una priorità di sicurezza economica, che richiede misure coordinate a livello dell'UE per prevenire perturbazioni operative delle infrastrutture di trasporto critiche;

84. sottolinea che le infrastrutture energetiche critiche, come i terminali per il gas naturale liquefatto (GNL), gli interconnettori, le reti di stoccaggio o elettriche, devono essere trattate come risorse di sicurezza economica, con un maggiore monitoraggio della proprietà, del controllo e dei principali fornitori di servizi, come previsto dal regolamento riveduto sul controllo degli IED;

85. chiede un piano mirato dell'UE per ridurre le dipendenze ad alto rischio nel ciclo del combustibile nucleare, compresi protocolli coordinati di diversificazione e di approvvigionamento di emergenza;

86. osserva che il recente blackout su vasta scala nell'UE ha messo in luce vulnerabilità sia nella stabilità della rete che nei sistemi di controllo digitale alla base delle infrastrutture energetiche critiche e ha generato effetti economici immediati a cascata, con rischi di maggiore dipendenza dai paesi terzi;

87. sottolinea che la capacità dei centri dati dell'UE rimane insufficiente per soddisfare la domanda in rapida crescita di calcolo avanzato e ad alte prestazioni, con l'Europa che rappresenta solo il 15 % circa della capacità globale dei centri dati iperscala, mentre la domanda europea si sta espandendo a tassi annui a due cifre;

88. sottolinea l'importanza di un controllo rafforzato dei contratti di proprietà, gestione e manutenzione per quanto riguarda i cavi sottomarini, le stazioni di atterraggio e i principali poli per Internet, che sono risorse strategiche;

89. chiede una protezione mirata contro le acquisizioni ostili di start-up digitali strategiche, compreso il controllo delle partecipazioni di minoranza, degli strumenti convertibili e degli accordi di trasferimento della proprietà intellettuale, garantendo nel contempo adeguati canali di alto livello per gli investimenti dell'UE;

90. osserva con preoccupazione che, in base alla seconda relazione sui

progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE per la cibersicurezza del 5G, 14 Stati membri non hanno ancora attuato alcuna restrizione nei confronti dei fornitori ad alto rischio, il che crea significative vulnerabilità in materia di sicurezza; accoglie con favore l'approccio basato sul rischio e l'applicazione più rigorosa delineata nella proposta di revisione del regolamento sulla cibersicurezza per i casi ad alto rischio;

91. sottolinea che il rafforzamento della sicurezza economica dell'UE richiede che le imprese dell'UE esistenti nelle tecnologie all'avanguardia siano salvaguardate dalla coercizione e siano sostenute attraverso la promozione di condizioni di parità;

92. sottolinea che il quadro normativo digitale dell'UE è un pilastro fondamentale della sua sovranità; sottolinea che l'applicazione di tale quadro deve rimanere esente da pressioni esterne o minacce di misure di ritorsione derivanti da controversie commerciali;

93. accoglie con favore le prossime proposte relative a un atto legislativo dell'UE sui quanti, a un atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA e a una revisione del regolamento sui chip; sottolinea che l'efficacia di tali atti legislativi dipenderà da una forte dimensione commerciale e di investimento, comprese misure volte a sostenere l'espansione e la diffusione sul mercato e ad agevolare l'accesso alle catene globali del valore come pure i partenariati con paesi che condividono gli stessi principi;

94. riconosce che le carenze critiche di medicinali costituiscono una vulnerabilità in termini di sicurezza economica; chiede strumenti commerciali e di approvvigionamento mirati per garantire la continuità dell'approvvigionamento di medicinali essenziali, dei loro principi attivi e dei fattori produttivi durante le emergenze;

95. chiede l'attenuazione prioritaria delle dipendenze per quanto riguarda i principi attivi farmaceutici, i materiali di partenza e i precursori chiave in cui la produzione è concentrata e le restrizioni all'esportazione sono plausibili, comprese le catene di approvvigionamento diversificate;

96. chiede la mappatura e l'attenuazione da parte dell'UE delle dipendenze da un'unica fonte nella fabbricazione dei dispositivi medici, dei dispositivi medici in vitro e delle loro componenti essenziali, e sottolinea la necessità di una diversificazione mirata della fabbricazione e dell'aumento della produzione nazionale;

97. chiede una protezione basata sul rischio dell'infrastruttura di dati sanitari e dei servizi cloud a sostegno dei sistemi sanitari, compresi i requisiti di continuità e le salvaguardie contro l'accesso o le perturbazioni ostili;

98. sottolinea che il flusso di prodotti medici contraffatti provenienti da paesi terzi compromette la sicurezza e la fiducia dei cittadini; chiede una maggiore cooperazione in materia di applicazione delle norme doganali per rafforzare i requisiti di tracciabilità stabiliti nella direttiva sui medicinali falsificati[16];

99. sottolinea che il rafforzamento e il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e la mobilitazione del risparmio privato europeo a favore dei settori strategici potrebbero ridurre la dipendenza dai finanziamenti esterni e prevenire la perdita di controllo sulle attività e sulle tecnologie critiche;

100. sottolinea che i sistemi di messaggistica finanziaria, tra cui SWIFT, costituiscono un'infrastruttura critica per il funzionamento del sistema finanziario globale e del commercio estero dell'UE; osserva che i precedenti casi di tensioni geopolitiche e regimi sanzionatori hanno dimostrato le implicazioni dell'accesso a tali sistemi; sottolinea l'importanza di garantire la resilienza, l'autonomia e la certezza del diritto dell'infrastruttura finanziaria dell'UE, in particolare attraverso garanzie contro indebite ingerenze esterne o perturbazioni che potrebbero incidere sulla continuità dell'attività economica;

Impegno multilaterale e partenariati

101. ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un sistema commerciale multilaterale basato su regole, in cui l'OMC è il quadro più sviluppato per gestire l'interdipendenza economica globale e affrontare i rischi per la sicurezza economica in modo prevedibile e non discriminatorio;

102. si rammarica, tuttavia, del fatto che l'OMC, nella sua forma attuale, non affronti le asimmetrie tra i suoi membri in termini di apertura del mercato e impegno a favore di una concorrenza leale e disponga di un sistema di risoluzione delle controversie disfunzionale; sottolinea che una riforma significativa dell'OMC, compreso il ripristino di un sistema di risoluzione delle controversie pienamente funzionante, è essenziale per affrontare i rischi sistemici, arginare le pratiche sleali e prevenire l'inasprimento delle controversie commerciali; riconosce che, in attesa di tale riforma, l'UE deve rafforzare la sua capacità di agire in modo autonomo e rispondere efficacemente ai rischi per la sicurezza economica, all'aumento dei dazi e alla mancanza di reciprocità nell'apertura del mercato; ritiene che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nella creazione di una

16 Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/62/oj).

coalizione di potenze intermedie che condividono gli stessi principi, con un quadro chiaro per la risposta collettiva e l'assistenza reciproca nei casi di coercizione economica;

103. prende atto con interesse della posizione espressa dal commissario per il Commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič sulla necessità di rivalutare il principio della nazione più favorita alla luce del fatto che alcuni membri dell'OMC hanno notevolmente ampliato la loro quota di commercio globale, mantenendo nel contempo i propri mercati relativamente chiusi; chiede una valutazione del modo in cui il principio della nazione più favorita potrebbe rispecchiare meglio le realtà dell'attuale contesto commerciale;

104. incoraggia una cooperazione più stretta e strutturata con partner affidabili ed economie che condividono gli stessi principi al fine di rafforzare la resilienza in rete contro le perturbazioni del commercio e dell'approvvigionamento, anche attraverso reti di fornitori affidabili di tecnologie e infrastrutture critiche, che dovrebbero andare oltre la conformità tecnica integrando criteri non tecnici basati sulla governance che affrontino i rischi sistemici posti dai fornitori sotto l'influenza dello Stato estero, e attraverso una preparazione coordinata, accordi di sostegno reciproco e approcci complementari in materia di costituzione di scorte, di risposta alle crisi e di protezione delle catene di approvvigionamento critiche; invita la Commissione a garantire che le esperienze dei partner che sono stati esposti a rischi per la sicurezza economica siano sistematicamente tenute presenti nelle valutazioni della sicurezza economica, nella pianificazione della preparazione e nel coordinamento esterno dell'UE;

105. accoglie con favore le iniziative in materia di sicurezza economica sviluppate nell'ambito del G7; invita la Commissione a garantire che l'UE svolga un ruolo proattivo e visibile nell'attuazione e nel follow-up di tali iniziative, garantendo nel contempo la coerenza tra gli impegni del G7 e il pacchetto di strumenti di sicurezza economica dell'UE;

106. insiste sul ruolo cruciale del Parlamento, e in particolare della sua commissione per il commercio internazionale, nel controllo democratico delle misure in materia di sicurezza economica che hanno implicazioni per il commercio e gli investimenti, comprese tutte le fasi della loro progettazione, attuazione e revisione, al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e un controllo parlamentare informato; chiede alla Commissione di concedere alla commissione per il commercio internazionale l'accesso a tutti i documenti pertinenti relativi all'attuazione della strategia di sicurezza economica, in linea con le migliori pratiche interistituzionali in materia di accesso ai documenti; chiede l'inclusione della commissione per il commercio internazionale nella rete per la sicurezza economica proposta nella comunicazione

congiunta del 3 dicembre 2025; sottolinea la necessità di mantenere un dialogo strutturato regolare con il Parlamento sulle priorità in materia di sicurezza economica, sui rischi e sulle strategie di mitigazione;

107. invita la Commissione a proporre un quadro istituzionale e di governance che consenta lo sviluppo e l'attuazione di una strategia globale di sicurezza economica con il Parlamento e il Consiglio e tutti gli altri portatori di interessi pubblici e privati pertinenti;

°

° °

108. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla vicepresidente della Commissione / alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.